



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA
SENT. N. 39/2013 DI LAVORO
R.G. n. 209/12
Rapp. _____
Caus. 249

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 16/1/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 809/11 RG avente ad oggetto: " opposizione d.i. n. 114/12 - RG 229/12 "

TRA

FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Ferdinando T. Trivellato e Stefania Trivellato presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- ricorrente/opponente

E

A **SI** - rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Palladini presso il cui studio è elettivamente domiciliato,

- resistente/opposto

ED ALTRESI

CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore in persona del legale rappresentate pro tempore - contumace

- terzo chiamato

IN FATTO E IN DIRITTO

letto il ricorso depositato in data 5/4/2012 con il quale il Fincantieri propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 114/2012 - RG 229/2012 chiedendo: nel merito: dichiararsi inefficace e/o nullo e in ogni caso revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 114/2012 per quanto riguarda la società Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. per le causali di merito e di rito di cui in

narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali CPA e IVA; Essere tenuta comunque la CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore in persona del legale rappresentate a tenere manlevata e indenne la società Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A. dalle domande di Al Ai S e quindi condannarsi la stessa CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore a rifondere le somme tutte, per capitali, interessi e spese di lite tutte anche accessorie che dovesse essere tenuta ed effettivamente pagasse al ricorrente per D.I. Spese integralmente rifuse, oltre spese generali, CPA e IVA ex lege;

letta la memoria depositata in data 1/6/2012 con la quale l'opposto chiede, previa autorizzazione alla chiamata in causa di CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore: 3. accertare l'esistenza del credito per cui si è agito in via monitoria nei confronti dell'odierna opposta, anche nei confronti di CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore; 4. rigettarsi in quanto infondata per le ragioni di cui in premessa l'opposizione; 5. confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannarsi FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore e CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore al pagamento in favore di A

Al Si), come sopra generalizzato e difeso, dell'importo netto di euro 2.551,81, oltre ad interessi e rivalutazione di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari;

rilevato che CIMA IMPIANTI SAS pur regolarmente raggiunta dalla notifica del ricorso in opposizione non si è costituita e pertanto – non avendovi provveduto all'udienza del 4/7/2012 – deve dichiararsi la contumacia;

letto il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo;

letti i documenti allegati dalle parti al ricorso monitorio e agli atti introduttivi del giudizio di opposizione;

rilevato che il ricorrente all'udienza del 4/7/2012 ha rinunciato alla chiamata in causa di CIMA;

vista la propria ordinanza del 13/7/2012 con la quale è stato concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

letta la nota non autorizzata depositata da Fincantieri in data 27/7/2012;

sentiti i procuratori delle parti all'odierna udienza di discussione del 16/1/2013 la causa in detta udienza viene decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

L'opposizione non è fondata

- l'art. 29 cit. contempla una ipotesi di *responsabilità solidale* tra il datore di lavoro e tutti gli appaltanti per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti al lavoratore (" 2. In caso di

appalto di opere o di servizi il committente/imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti", nella formulazione in vigore dal 1/1/2007 al 6/4/2012);

- come ben noto l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che *ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri*;
- nei rapporti interni invece l'obbligazione in solido si divide in parti eguali, se non risulta diversamente, tra i diversi debitori, salvo che sia contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi (art. 1298 c.c.);
- il debitore che ha pagato l'intero potrà agire in regresso nei confronti degli altri condebitori per ripetere da questi soltanto la parte di rispettiva spettanza;
- se uno dei condebitori è insolvente la perdita si ripartisce tra tutti gli altri, compreso quello che ha operato il pagamento, anche se insolvente sia il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione è stata assunta (art. 1299 c.c.);
- conseguenza della solidarietà è *sul piano processuale la insussistenza di uno (ipotesi di litisconsorzio necessario – poiché, invero, fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile - né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, tanto che il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (vd. a conferma Cass. 24425 del 16/11/2006; 239 del 10/01/2008; 3338 del 11/02/2009; Cass. n. 12325 del 05/11/1999 "L'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede d'impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori")*);
- nel caso in esame l'opposto aveva chiesto di chiamare in causa CIMA ma poi aveva rinunciato a detta istanza, Fincantieri è stata autorizzata ed ha chiamato in causa CIMA per essere da

questa manlevata e tenuta indenne;

- il decreto Ingiuntivo per l'importo lordo di euro 2551,81 è relativo a ferie residue e permessi residui come risultati dalla busta paga rilasciata da CIMA IMPIANTI e secondo la retribuzione globale di fatto dalla stessa risultante;
- dalla medesima busta paga risulta che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della CIMA impianti dal 20/1/2006 al 31/10/2007;
- nell'opporvi Fincantieri non contesta puntualmente - ma solo genericamente adducendo la propria estraneità al rapporto di lavoro - né che il lavoratore abbia lavorato per CIMA IMPIANTI nel periodo in questione, né che abbia maturato ferie e permessi nei termini rappresentati nella busta paga né che lo stesso abbia lavorato nell'ambito dell'appalto presso Fincantieri, non eccipisce la decadenza dall'azione né il beneficium excussionis;
- questo Giudice aderisce a quell'orientamento secondo il quale la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa (vd. Cass. n. 20484 del 25/07/2008);
- nel caso in esame incombe dunque su Fincantieri l'onere di allegare e provare l'esatto rapporto contrattuale tra le parti e il lavoro effettivamente svolto da CIMA e dai propri operai oltre al puntuale adempimento degli obblighi retributivi e contributivi in favore di questi ultimi;
- tanto più qualora si ponga attenzione alla circostanza che Fincantieri impone ai propri fornitori di " consegnare a Fincantieri, con cadenza mensile, la completa documentazione comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi" (vd. punto 5. 5.1 norme per le imprese che operano all'interno delle unità sociali Fincantieri) e di comunicare alla "direzionale Stabilimento relativamente al personale impiegato per l'esecuzione dei lavori all'interno dello stabilimento: - gli estremi del contratto collettivo di lavoro del proprio settore merceologico; - gli eventuali accordi aziendali applicabili; - l'elenco nominativo del proprio personale, completo di dati anagrafici, qualifica e posizione assicurativa dello stesso, nonché tutta la

documentazione richiesta dalla Direzione di Stabilimento (es. libro paga, libro matricola ecc.)
 * (vd. punto 6. 6.1 norme cit) ed altresì sottopone ad autorizzazione l'affidamento dei lavori in subappalto prevedendo che " tutte le norme qui prescritte per il personale del fornitore sono da ritenersi valide ed operanti anche nei confronti del personale delle imprese subappaltatrici. Il fornitore è comunque responsabile in solido con i propri subappaltatori per quanto riguarda l'osservanza delle norme anzidette da parte di questi ultimi " (vd. punto 13.13.2 norme citate);

- inoltre poiché in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vd. Cass. 55UU 13533 del 30/10/2001), una volta provato da parte del ricorrente il rapporto di lavoro, la prestazione di attività lavorativa negli appalti sopra descritti grava sugli odierni convenuti in solido l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione retributiva, ciò che non è avvenuto;
- deve pertanto ritenersi pienamente provato, alla luce della busta paga dimessa, che il lavoratore oggi opposto vantava alla cessazione del rapporto ferie e permessi residui come indicato nel cedolino rilasciato dalla datrice di lavoro;
- peraltro l'espressione utilizzata dall'art. 29 cit. "Trattamenti retributivi dovuti" è dizione talmente generica da comprendere tutto ciò che è dovuto al lavoratore per l'attività lavorativa prestata nell'appalto, abbiano essi natura strettamente retributiva o indennitaria
- alla luce delle norme sopra richiamate risulta pertanto dovuto: - il corrispettivo per l'attività svolta in favore del committente; - gli istituti di fine rapporto atteso che si tratta emolumenti dovuti e maturati in costanza dell'appalto;
- Fincantieri ha formulato domanda di manleva nei confronti di CIMA che deve essere accolta ai

sensi dell'art. 1299 e 1298 c.c. trattandosi di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro;

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 140/2012.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna CIMA IMPIANTI SAS di Vincenzo Buonocore a manlevare e tenere indenne Fincantieri di quanto la stessa è tenuta a pagare all'odierno opposto per capitale interessi rivalutazione e spese di lite.

Condanna Fincantieri S.p.A. alla rifusione delle spese di lite della fase di opposizione in favore dell'opposto che liquida in euro 825 (= 275 + 150 + 400) oltre IVA e CPA come dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara anticipatario.

Condanna CIMA IMPIANTI SAS alla rifusione delle spese di lite della fase di opposizione in favore di Fincantieri che liquida in euro 825 (= 275 + 150 + 400) oltre IVA e CPA come dovuti per legge.

Venezia, udienza del 16/1/2013

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

**TRIBUNALE COMMERCIO DI VENEZIA
DEPOSITATO**

Venezia, 11 6 GEN 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

MARCO LAURITO

